



# Comune di Farindola

## Provincia di Pescara

Piazza Mazzocca 1, 65010  
Codice Fiscale: 00231350687  
Partita IVA: 00231350687  
PEC: protocollo.farindola@pec.it  
Centralino Unico: +39 085 823131

---

### ORDINANZA DEL SINDACO

**N. GEN 19 - Data: 11-06-2026**  
**N. SETTORE 8 Data 11-06-2026**

**Oggetto: Sfalcio e ripulitura aree incolte**

#### Il Sindaco

**CONSIDERATA** la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

**RITENUTO** che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

**CONSTATATO** che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;

**ACCERTATO** che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

**CONSIDERATA** la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

**CONSIDERATO** che le siepi, le sterpaglie ed i rami che si protendono verso le strade restringono la carreggiata costituendo pericolo per la circolazione stradale e pertanto si rende necessaria la manutenzione da effettuarsi a carico dei proprietari frontisti;

**CONSIDERATO** che i fossi privati sono da mantenere costantemente liberi da vegetazione e da ogni residuo di coltivazione e lavorazione che impediscono il regolare deflusso delle acque;

**RITENUTO** che sussistano motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

**VISTO** l'art. 29 del nuovo codice della strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

**VISTO** il vigente regolamento di Polizia Rurale;  
**VISTO** il vigente regolamento di Polizia Urbana;  
**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;  
**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **ORDINA**

a tutti i privati proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i privati proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i privati proprietari di terreni incolti ricadenti all'interno dei centri abitati o terreni ricadenti anche al di fuori dei centri abitati e fino a 30 metri dai fabbricati utilizzati come abitazione o attività commerciali, artigianali, industriali in esercizio, **a partire dal 15 giugno 2026 e fino al 30 settembre 2026**, di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio e per prevenire le problematiche igienico-sanitarie di cui in premessa:

- 1)** taglio della vegetazione incolta;
- 2)** taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
- 3)** taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
- 4)** che i proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, che siano obbligati a tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale, come pure ad effettuare le operazioni di potatura e pulizia per il mantenimento della salubrità dei luoghi;
- 5)** che i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture ricettive, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi, ed inoltre i giardini, i cortili, gli orti etc. dovranno essere sistemati in modo da assicurare la raccolta ed il convogliamento e smaltimento delle acque, impedendo qualsiasi ristagno o impaludamento;
- 6)** che i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo dei fondi privati, dovranno effettuare una razionale pulizia e manutenzione dei fossi privati affinché il regolare deflusso delle acque non venga ostacolato da fango, detriti, rami, rifiuti o qualsiasi altro materiale, così da evitare pertanto episodi di allagamento della sede stradale in caso di precipitazioni piovose;
- 7)** che i proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere al taglio dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici
- 8) di eseguire il primo intervento dei lavori specificati nei punti precedenti entro la data del 30 giugno 2026 e di ripeterli ciclicamente** in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi per tutta la vigenza della presente Ordinanza.

## **PRECISA**

COMUNE DI FARINDOLA  
ORDINANZA SINDACON. 19 DEL 11-06-2026

- che si intende l'area incolta quando almeno il 90% della superficie totale sia infestata da erba o vegetazione incolta ed alta almeno mediamente 50 cm;

- che all'interno dei centri abitati la presente Ordinanza si applica alle aree incolte prossime (quindi ad una fascia di distanza inferiore a 30 metri) agli edifici utilizzati come abitazione, attività commerciali, artigianali, industriali in esercizio.

## AVVERTE

che l'inosservanza di cui all'art. 29 del C.d.S., sarà punita con sanzione pecuniaria da € 173,00 ad € 694,00 con sanzione in misura ridotta pari ad € **173,00 (centosettantatre/00) + € 14,00** per spese di procedimento e notificazione, e **se il pagamento viene effettuato entro 5 gg dalla contestazione o notificazione** pari ad € **121,10 (centoventuno/10) + € 14,00** per spese di procedimento e notificazione, con relativa sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell'autore della violazione. Si applicano, per quanto compatibili, i termini di sospensione dei procedimenti amministrativi e possibilità di pagamento ridotto entro 30 giorni in luogo di 5 giorni come sarà indicato nei processi verbali di contestazione.

Per le spese di procedimento e notificazione tramite posta elettronica certificata (PEC), ove previsto, l'importo da corrispondere è pari ad € 5,00 in luogo dell'importo stabilito nel punto precedente;

Le inosservanze al Testo Unico Leggi Sanitarie e alla presente Ordinanza, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria mediante il pagamento nella misura ridotta di € 154,94 (centocinquantaquattro/94) + Euro 14,00 per spese di procedimento e notificazione.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati a norma e nei termini della presente Ordinanza e qualora non vi si ottemperi, si impone di provvedere entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

Il presente provvedimento costituisce avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e si rende noto che l'amministrazione competente è il Comune di Farindola, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Dott. Massimo PASQUARIELLO e l'ufficio dove sarà possibile visionare gli atti è l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Farindola ubicato in Farindola, alla Piazza Giuseppe Mazzocca, n. 1;

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

a) per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Sez. di Pescara;

b) entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

## DISPONE

**1)** che la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa avvenga con la pubblicazione nella sezione Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Farindola;

2) che la Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di vigilare sull'osservanza e sull'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori nonché trasmettere i rapporti ex art. 17 della Legge 24 novembre 1981 all'autorità competente, individuata nel Sindaco del Comune di Farindola;

3) che per le violazioni della presente Ordinanza, limitatamente alle inosservanze alle sopra descritte norme regolamentari del Comune di Farindola, l'Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, per la presentazione di scritti difensivi, richiesta di audizioni personali, ad emettere Ordinanza Ingiunzione di pagamento, di archiviazione o procedure esecutive è individuata nel Sindaco del Comune di Farindola;

4) che qualora gli interventi ordinati non vengano eseguiti e venga accertata la relativa violazione amministrativa, con la medesima verrà formulata apposita diffida ad adempiere entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, e nel caso in cui permanessero le condizioni d'incuria, i lavori di pulizia dei terreni ed aree saranno eseguiti d'ufficio da parte di questo Ente e le spese sostenute saranno imputate agli interessati e riscosse nelle forme previste dalla normativa vigente, oltre che l'applicazione di tutto quanto previsto dalla vigente normativa;

5) che per le procedure esecutive di cui al punto precedente si demanda al Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Farindola;

Farindola, 11-06-2026

Il Sindaco  
**Dott. Luca Labricciosa**

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.*



# Comune di Farindola

## Provincia di Pescara

Piazza Mazzocca 1, 65010  
Codice Fiscale: 00231350687  
Partita IVA: 00231350687  
PEC: protocollo.farindola@pec.it  
Centralino Unico: +39 085 823131

---

### ORDINANZA SINDACO

**N. 19 - Data: 11-06-2026**

**Oggetto: Sfalcio e ripulitura aree incolte**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art.124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)

**Reg. Pubblicazione n.: 428**

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 11-06-2026 al 26-06-2026.

Farindola, 11-06-2026

Il Responsabile pubblicazione  
**Dott. Luca Labricciosa**

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.*